



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

La condizione giuridica della donna tra pari dignità e discriminazioni per motivi religiosi

The legal status of women between equal dignity and discrimination for religious reasons

ORIANA CLARIZIA

RIASSUNTO

Il lavoro ricostruisce il cammino in favore della piena affermazione del diritto della donna ad un trattamento non discriminatorio rispetto agli uomini. Nell'ambito delle relazioni familiari si raggiungono importanti traguardi, quali il superamento dell'automatismo dell'attribuzione del solo cognome paterno, la ridefinizione della funzione dell'assegno di divorzio e la piena affermazione del diritto di libertà religiosa della donna nell'ambito del rapporto coniugale e nell'esercizio della funzione educativa nei confronti dei figli. Tuttavia, volgendo lo sguardo di là dal diritto di famiglia, l'affermazione dell'eguaglianza e della pari dignità della donna incontra ostacoli legati alla libertà di professare la propria fede religiosa. Si pensi al difficile rapporto tra libertà religiosa e libertà sportiva. Il lavoro intende mostrare come, con riferimento al diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e all'accesso al lavoro, la rigida interpretazione ed osservanza dei precetti religiosi talvolta costituiscono un alibi per celare pregiudizi culturali e sociali fondati sulla presunta inferiorità della donna rispetto all'uomo.

PAROLE CHIAVE

Diritto della donna all'eguaglianza; diritto della donna alla libertà religiosa nel rapporto coniugale; diritto alla libertà religiosa nello svolgimento di attività sportive; rapporto tra libertà religiosa e libertà sportiva.

ABSTRACT

The essay is focused on the evolution of women's right to equality. Notable results are achieved in family relationships: by dismissing the priority of the attribution of father's surname; allowing a new function to the divorce and recognizing woman's right to religious freedom in the context of the marital relationship. However, in the exercise of sport activities and in access to work, the right to equal dignity of women must clear several obstacles embedded in the entrenched relationship between the right to religious freedom and sport one. The essay shows that the strict interpretation and observance of religious precepts sometimes hides cultural and social biases implicitly based on the presumed inferiority of women.

KEYWORDS

Women's right to equality woman's right to religious freedom in the context of the marital relationship; woman's right to religious freedom in the exercise of sport activities; relationship between the right to religious freedom and sport

*SOMMARIO: 1. Piano di indagine. – 2. La condizione giuridica della donna nei rapporti familiari: dalla posizione di inferiorità giuridica rispetto al marito, nel codice del 1865, alla pari dignità in séguito alla legge, 19 maggio 1975, n. 151. – 3. La tutela della donna quale valore da preservare: l'istituto degli Ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342 bis e 342 ter c.c.) e la Convenzione di Istanbul. – 4. Influenza della pari dignità della donna e del suo rinnovato ruolo nella famiglia sull'interpretazione giurisprudenziale in tema di: a) automatismo dell'attribuzione del solo cognome paterno; b) funzione dell'assegno di divorzio. – 5. La tutela della libertà religiosa della donna in ambito familiare – 6. Preminenza del divieto di discriminazione per motivi religiosi nello svolgimento di attività sportiva nella Risoluzione del Parlamento europeo, n. 2002/2280, nella Carta Olimpica e negli Statuti delle Federazioni Sportive e delle Discipline sportive associate. – 7. Il difficile rapporto tra libertà religiosa e libertà sportiva: diritto delle atlete saudite di partecipare a gare agonistiche internazionali senza togliere il hijab. La pronuncia della Corte di Strasburgo, 1° gennaio 2017, *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*. – 8. Abbigliamento con connotazione religiosa e diritto ad un trattamento non discriminatorio nell'instaurazione di un rapporto lavorativo come hostess.*

1. Piano di indagine

Le linee evolutive delle istanze di riconoscimento e di protezione dei diritti della donna¹ costituiscono il risultato di progressi legislativi e giurisprudenziali significativi sul piano sociale e culturale, prima ancora che giuridico.

L'analisi condotta in queste pagine si struttura principalmente intorno a due profili di indagine: nella prima parte, il lavoro persegue l'obiettivo di mostrare come, nell'ambito delle relazioni familiari, al passaggio, sul piano normativo, dal codice civile del 1865 a quello del 1942 e, soprattutto, alla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) che recepisce i valori della Costituzione, si accompagna la lenta ma progressiva affermazione della eguaglianza e della pari dignità della donna, nel suo ruolo di moglie e di

¹ Sul tema già CARLO FRANCESCO GABBA, *Della condizione giuridica delle donne*, Unione Tipografica editrice, Torino, 1880.

madre, rispetto al marito. Cammino, questo, altresì testimoniato da taluni risultati acquisiti sul piano giurisprudenziale e che mirano, oltre al superamento dell'automatismo dell'attribuzione del solo cognome paterno e alla ridefinizione della funzione dell'assegno di divorzio, anche alla piena affermazione del diritto di libertà religiosa della donna nell'ambito del rapporto coniugale e nell'esercizio del diritto-dovere di educazione dei figli.

Nella seconda parte del lavoro, invece, l'analisi volge lo sguardo di là dal diritto di famiglia per mostrare, con particolare riferimento al diritto sportivo e alla materia lavoristica, che il cammino in favore della piena affermazione del diritto ad un trattamento non discriminatorio rispetto agli uomini incontra, ancora oggi, ostacoli evidenti, molti dei quali legati alla libertà di professare la propria fede religiosa. In aggiunta a fattispecie – come si vedrà rilevanti in tema di accesso al lavoro – nelle quali la discriminazione è irragionevolmente connessa a valutazioni riguardanti condotte che sono estrinsecazione di libertà religiosa, si registrano casi nei quali l'osservanza degli insegnamenti della religione musulmana rappresenta, talvolta, un alibi per celare pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla presunta inferiorità o subordinazione della donna rispetto all'uomo. Si pensi al divieto per le atlete di religione musulmana di partecipare a competizioni sportive internazionali a fronte della loro volontà di gareggiare indossando il *hijab*², nonché alle ipotesi in cui la rigida interpretazione dei precetti religiosi è causa, per delle bambine, di discriminazioni nell'accesso e nello svolgimento dello sport quale strumento di crescita, educazione e promozione della personalità.

2. La condizione giuridica della donna nei rapporti familiari: dalla posizione di inferiorità giuridica rispetto al marito, nel codice del 1865, alla pari dignità in séguito alla legge, 19 maggio 1975, n. 151.

Segnatamente ai rapporti familiari, la condizione giuridica della donna nei codici del 1865 e del 1942 pre-riforma rispecchia il ruolo della donna, come moglie e madre, nell'ambito della famiglia³.

² Al tema la dottrina ecclesiasticistica ha dedicato notevole attenzione. Si rinvia, *ex plurimis*, a CATERINA GAGLIARDI, *Sport e Religioni*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2013, p. 217 ss.; EAD., *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, p. 205 ss.

³ Approfondimenti in ELENA PODOCICHE, *Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di genere*, Roma-Tre Press, Roma, 2018; GABRIELLA AUTORINO, *La donna nel Diritto privato, oggi, in comparazione e diritto civile*, 2019, p. 17 ss., e FEDERICA TESCIONE, *Il "Soggetto donna" nel diritto*, consultabile sul sito www.comparazionedirittocivile.it; PASQUALINA FARINA, *L'accesso delle donne alle carriere giuridiche. La difficile attuazione dell'art. 51 cost.*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1545 ss.

In particolare, il codice civile del 1865, prima, e quello del 1942, poi, relegano la donna in una posizione di subordinazione e di inferiorità giuridica rispetto al marito: la donna, nel suo ruolo di moglie, rappresenta «l'elemento debole» di un rapporto connotato verticisticamente dalla presenza di un 'capo', destinataria solo indiretta di diritti»⁴.

Riscontro di quanto detto si rintraccia in norme significative del codice civile del 1865, le quali individuavano nel marito «il capo della famiglia» (art. 131 c.c.⁵) e delineavano la potestà maritale sulla moglie, richiedendo l'autorizzazione del marito – che conservava altresì il diritto di revocarla – ai fini della validità di importanti atti giuridici compiuti dalla donna, quali donazioni, alienazioni di immobili, costituzione di ipoteche, mutui, riscossione di capitali e per transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti (art. 134). Particolarmente evidente, inoltre, è la lesione della dignità della donna sottesa alla disciplina sancita dall'art. 150, la quale, nel riflettere il diverso apprezzamento sociale dell'adulterio del marito, se da un lato individuava in tale circostanza una causa di separazione, dall'altro reputava rilevante l'adulterio del marito soltanto se integrava anche un'offesa per la donna, ossia «quando manten[eva] la concubina in casa oppure notoriamente in altro luogo, oppure concurr[evano] circostanze tali che il fatto costitui[va] una ingiuria grave alla moglie» (art. 150).

Il codice civile del 1942 non muta la situazione giuridica ma conserva l'organizzazione autoritaria e gerarchica della famiglia. Evidente la rappresentazione della condizione di disegualianza della donna derivante dalla disciplina della dote (art. 177), consistente in «beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio».

L'entrata in vigore dei principi costituzionali ridisegna la compagine familiare all'insegna della dignità della persona quale valore gerarchicamente sovraordinato (art. 2 Cost.) e della famiglia costruita non più intorno alla preminenza del marito bensì quale 'società naturale' fondata sulla eguaglianza e pari dignità dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)⁶.

⁴ FRANCESCO RUSCELLO, *Famiglia e rapporto uomo-donna. Linee evolutive di una relazione ancora in itinere*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 1461.

⁵ Prosegue l'art. 131 del c.c. del 1865 che «la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la residenza». Cfr., inoltre, l'art. 132, secondo il quale «il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrare tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze».

⁶ Sul tema PIETRO PERLINGIERI, *Sulla famiglia come formazione sociale*, in *Dir. giur.*, 1979, p. 775 ss., ora anche in *Id.*, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 419 ss.; *Id.*, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 601 ss.

L'influenza di tali principi sull'assetto normativo del codice civile, nella particolare materia del diritto di famiglia, non è tempestiva, posto che la riforma si avrà soltanto dopo alcuni decenni, con l. 19 maggio 1975, n. 151. Tuttavia, ben prima di tale importante traguardo, talune significative sentenze della Corte costituzionale promuovono la rilettura in chiave costituzionale dei rapporti tra i coniugi e nei riguardi dei figli, contribuendo a superare la struttura verticistica della famiglia. Tra queste non può tacersi la sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 127⁷, la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità del citato art. 150 c.c. in materia di adulterio del marito, precisa che «la Costituzione [...] afferma il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua valutazione della pari dignità di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio: di tal che lo Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio della legge [...] un costume che risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta costituzionale volle indirizzare la nostra società».

Porterà a compimento tale opera di modifica la successiva riforma del diritto di famiglia del 1975, la quale, oltre ad eliminare, agli artt. 150 e 151 c.c., l'adulterio tra le cause di separazione, sancisce – all'insegna dell'eguaglianza tra i coniugi – la nullità, *ex art. 166 bis c.c.*, di «ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote». Nell'esercizio dei diritti e dei doveri coniugali, inoltre, si afferma che «con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri», divenendo reciproci gli obblighi alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). Analogamente, la scelta dell'indirizzo della vita familiare è affidata ad una decisione necessariamente congiunta e condivisa dei coniugi (art. 144 c.c.). A ciò si aggiunge che l'obbligo di assumere il cognome del marito lascia il posto alla statuizione (*ex art. 143 bis c.c.*) che prevede che «la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze» e, ove ricorrano gravi pregiudizi, il giudice può autorizzare quest'ultima a non usarlo (art. 156 *bis c.c.*). Nei riguardi dei figli, si sancisce la pari dignità morale e giuridica dei genitori nella funzione

⁷ Consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it. Nello stesso giorno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 126/1968, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 559, commi 1 e 2, c.p.p., nella parte in cui puniva soltanto la moglie adultera e non anche il marito che violasse la fedeltà coniugale. Prima ancora, in ambito legislativo, l'eguaglianza tra uomo e donna è sancita dalla l. 9 febbraio 1963, n. 66 («Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»). Cfr., inoltre, Corte cost., 18 febbraio 1975, n. 27, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. nella sola parte in cui puniva chi cagionava l'aborto di donna consenziente e la donna stessa anche quando era accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio psichico ma senza che vi fossero tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell'art. 54 del codice penale.

educativa ampiamente intesa: i doveri di educazione, istruzione ed assistenza (art. 147 c.c. e, in séguito alla riforma *ex d.lgs. 154/2013*, anche artt. 315 *bis* e 316 *bis* c.c.), analogamente a quanto previsto per l'esercizio della potestà, spettano, senza distinzioni di sorta, ad entrambi i genitori, con la precisazione che la successiva disciplina dettata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha ulteriormente previsto che la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo (art. 316 c.c.)⁸, eliminando la statuizione che attribuiva soltanto al padre il potere di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili, in ipotesi di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio⁹.

3. La tutela della donna quale valore da preservare: l'istituto degli Ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342 bis e 342 ter c.c.) e la Convenzione di Istanbul

In aggiunta ai risultati raggiunti dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, l'art. 2, l. 4 aprile 2001, n. 154, introduce nel codice civile l'istituto degli Ordini di protezione contro gli abusi familiari¹⁰. Nonostante la "trasversalità" dell'istituto sul piano applicativo – in quanto gli abusi possono essere perpetrati anche contro figli, mariti e fratelli – statisticamente tali condotte si rivelano soprattutto

⁸ Sul tema, GIUSEPPE RECINTO, *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 16 ss., nonché ID., *Responsabilità genitoriale e rapporti di filiazione tra scelte legislative, indicazioni giurisprudenziali e contesto europeo*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 895 ss.

⁹ Estranea al complesso normativo codicistico ma altrettanto significativa è la tutela dell'identità della madre *ex art. 30*, comma 1, d.P.R. n. 396 del 2000, il quale sancisce il diritto all'anonimato materno. Nonostante il progressivo affermarsi del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini, permane la tutela dell'identità della madre la quale, se interpellata, può confermare la volontà di non essere nominata. Sul tema, Corte eur. dir. uomo, 25 settembre 2012, Godelli c. Gov. Italia, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 103, con commento di JOËLL LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*; Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Foro it.*, 2014, I, c. 4, con nota di G. Casaburi, e Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Dir. famiglia*, 2017, p. 320 ss.; FEDERICA TESCIONE, *L'anonimato materno: un diritto al banco di prova*, nota a Cass., 9 novembre 2016, n. 22838, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 673 ss. Riconosce il diritto del figlio a conoscere le proprie origini dopo la morte della madre Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, consultabile sulla banca dati *dejure online*.

¹⁰ Sul tema, MAURO PALADINI, *Gli abusi familiari. Misure personali e patrimoniali di protezione. Profili di diritto civile, penale e comparato*, Cedam, Padova, 2009; CLAUDIA TROISI, *Violenza nelle relazioni familiari*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Agg., Torino, 2016, p. 765 ss.; ANDREA RENDA, *Abusi familiari (diritto civile): a) Profili soggettivi e oggettivi*, in *Enc. dir.*, Annali, VII, Milano, 2014, p. 1 ss.; GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, GIOVANNI MARIA RICCIO, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Comm. cod. civ.* Schlesinger, sub artt. 342 bis-342 ter, Giuffrè, Milano, 2019; CONCETTA MARINO, *Sulla competenza del giudice del conflitto familiare a decidere degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, nota a Trib. Mantova, 24 dicembre 2018, in *Fam. dir.*, 2019, p. 1027 ss.; FILIPPO DANOVI, *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*, nota a Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, *ivi*, 2017, p. 1073 ss.

a danno di donne. Con tale istituto il legislatore prende atto del fatto che la famiglia da luogo di affetti può trasformarsi in luogo di soprusi, sì che, nelle ipotesi in cui la condotta di un coniuge o di un convivente arrechi pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un coniuge o convivente (art. 342 *bis* c.c.), si sancisce che il giudice, con decreto, può adottare uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 342 *ter* c.c.: ordine di cessazione della condotta pregiudizievole; allontanamento dalla casa familiare, con intervento, ove necessario, dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei citati provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati.

Nella medesima direzione, orientata all'affermazione della tutela della donna quale valore da preservare, si pone la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come 'Convenzione di Istanbul', adottata dal Consiglio di Europa l'11 maggio 2011 e in vigore dal 2014¹¹.

Tale fonte internazionale mira a proteggere le donne contro «tutte le forme di violenza [...] compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato» (art. 2). Incisivamente la Convenzione sancisce (art. 12) che gli Stati «adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini». Sul piano dei rimedi, a differenza dell'art. 342 *ter*, comma 2, c.c., che prevede il pagamento di un assegno periodico in capo all'autore della lesione soltanto nell'ipotesi in cui le persone conviventi, per effetto dell'ordine di protezione, restino prive di mezzi adeguati, la Convenzione prevede, in aggiunta alla responsabilità civile diretta dell'autore del reato nei riguardi della vittima, la responsabilità delle autorità statali «che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze» (artt. 29 e 30).

Le coordinate assiologiche sottese al quadro normativo tracciato, risultante dalle modifiche derivanti dall'applicazione dei principi costituzionali e dalla riforma del diritto di famiglia, e i risultati sul piano sovranazionale testimoniano che la progressiva tutela della donna è il riflesso del superamento della

¹¹ Puntuale l'analisi di ROBERTO SENIGAGLIA, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, p. 111 ss.

considerazione patriarcale della famiglia in favore dell'affermarsi della concezione che in essa individua una «*istituzione paritaria* (e non più gerarchica), in cui l'uguaglianza dei coniugi – che, per il tramite dell'accordo, conforma l'*unità* – è mediata dal principio di solidarietà, come si evince dal coordinamento dell'art. 29 con l'art. 2 della Costituzione»¹².

4. Influenza della pari dignità della donna e del suo rinnovato ruolo nella famiglia sull'interpretazione giurisprudenziale in tema di: a) automatismo dell'attribuzione del solo cognome paterno; b) funzione dell'assegno di divorzio.

Una rapida analisi della giurisprudenza consente di mostrare l'incidenza della pari dignità della donna sulla risoluzione, in via giurisprudenziale, di problematiche importanti in materia di diritto di famiglia.

In particolare, l'eguaglianza della moglie rispetto al marito e l'esigenza di tutelare l'identità del minore e affermarla anche in relazione alla madre contribuiscono a definire il tendenziale superamento, in via giurisprudenziale, dell'automatismo nell'attribuzione ai figli del solo cognome paterno.

La Corte costituzionale è stata chiamata, in più occasioni, a valutare la legittimità costituzionale di questa disciplina¹³. In particolare, con ordinanza n. 61/2006¹⁴, la Consulta, pur dichiarando la questione inammissibile per paura che si creasse un vuoto legislativo dopo la sentenza, ha espressamente riconosciuto che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna». Successivamente, con pronuncia n. 286/2016¹⁵, nel ravvisare il contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, comma 2, cost., la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della regola del patronimico nella

¹² ROBERTO SENIGAGLIA, *o.c.*, p. 115 s. (corsivi originali).

¹³ Cfr. gli artt. 237, 262 e 299 c.c.; art. 72, comma 1, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); artt. 33 e 34, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, l. 15 maggio 1997, n. 127).

¹⁴ In *Giust. civ.*, 2006, I, c. 1124 ss.

¹⁵ In *Fam. dir.*, 2017, p. 213 ss., con commento di ENRICO AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*, e in *Corr. giur.*, 2017, p. 165 ss., con commento di VINCENZO CARBONE, *Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo* (ma v. anche ID., *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, nota a Corte eur. dir. dell'uomo, 7 gennaio 2014, in *Fam. dir.*, 2014, p. 212 ss.).

parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

La questione è tornata, recentemente, all'attenzione della giurisprudenza. Il Tribunale di Bolzano, infatti, ha adito la Corte costituzionale al fine di far dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 262 c.c., nella parte in cui sancisce che, se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del padre, senza prevedere che i coniugi possano di comune accordo, piuttosto che aggiungere, sostituire al cognome paterno quello della madre.

In maniera del tutto peculiare, la Corte sospende il giudizio di costituzionalità e diventa giudice remittente, sollevando dinanzi a se stessa una diversa questione, reputata preliminare¹⁶. Secondo la Corte, infatti, «neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un'effettiva parità tra le parti, posto che una di esse [il padre] non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome». Pertanto – prosegue la pronuncia – «nella perdurante vigenza del sistema che fa prevalere il cognome paterno, lo stesso meccanismo consensuale – che il rimettente vorrebbe estendere all'opzione del solo cognome materno – non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori». Alla luce di tali considerazioni, la Corte solleva dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu. Non privo di rilevanza è l'impianto argomentativo della pronuncia, la quale giunge al citato esito decisorio non senza aver prima osservato che «gli inviti ad una sollecita rimodulazione della disciplina – in grado di coniugare il trattamento paritario delle posizioni soggettive dei genitori con il diritto all'identità personale del figlio – sinora non hanno avuto séguito».

Permane l'impossibilità di attribuire il solo cognome materno. Tuttavia, nell'attesa di un auspicabile intervento legislativo significativi – nell'ottica dell'affermazione dell'eguaglianza dei genitori – si rivelano i citati arresti giurisprudenziali.

Testimonianza del mutato ruolo della donna nella famiglia, non più giuridicamente subordinata al marito, si rinviene altresì negli orientamenti della giurisprudenza che hanno ridisegnato la funzione dell'assegno di divorzio¹⁷.

¹⁶ Cfr. Corte cost., 7 febbraio 2021, n. 18, consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it.

¹⁷ Il tema è esaustivamente approfondito nei contributi confluiti nel volume monografico AA.Vv., *I cinquant'anni della legge sul divorzio*, in *Fam. dir.*, 1/2021.

Tale istituto rintraccia la sua disciplina nella l. 898/1970, la quale, all'art. 5, comma 6¹⁸, sancisce che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

La giurisprudenza¹⁹, fino a quando l'apporto della donna consisteva soprattutto nel lavoro casalingo, attribuiva all'assegno di divorzio funzione assistenziale, sul presupposto di una disparità economica quasi sempre esistente tra marito e moglie. In tale prospettiva, il tenore di vita costituiva il criterio privilegiato per valutare l'assenza di mezzi adeguati dell'*ex* coniuge²⁰ e per fornire tutela al coniuge più debole, sovente la moglie, in quanto, per via dell'assorbente lavoro casalingo, non aveva potuto svolgere un'autonoma attività lavorativa, con conseguenti difficoltà di conseguire tale risultato in seguito al divorzio²¹.

Nel 2017 la giurisprudenza muta orientamento²². Il criterio per decidere se riconoscere il diritto all'assegno di divorzio si fonda non più sull'automatismo del tenore di vita bensì sul diverso criterio dell'indipendenza economica, sì che l'autosufficienza economica escluderebbe la possibilità di pretese eco-

¹⁸ Comma risultante dalla sostituzione realizzata dall'art. 10, comma 1, l. 6 marzo 1987, n. 74.

¹⁹ Cfr. Cass., 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, c. 8 ss. (con commento di ENRICO QUADRI, *Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite*), secondo la quale «il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio».

²⁰ Sul tema ENRICO AL MUREDEN, *Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei big money cases*, in *Fam. dir.*, 2019, p. 1087 ss.; CARLO RIMINI, *La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1693 ss.

²¹ Così MARCELLA FORTINO, *Il divorzio, l'"autoresponsabilità" degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1255 ss.

²² Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in *Giur. it.*, 2017, p. 1795 ss., con commento di CARLO RIMINI, *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fondamento assistenziale* (cfr., inoltre, Id., *Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove prospettive sulla base della funzione compensativa dell'assegno*, nota a Cass., 16 ottobre 2020, n. 22604, in *Fam. dir.*, 2021, p. 270 ss.).

nomiche nei confronti dell'*ex* coniuge. Il presupposto di tale ragionamento si individua nella considerazione secondo la quale, troppo spesso, il criterio del tenore di vita è causa di ingiusto arricchimento, specie in matrimoni contraddistinti da condizioni di particolare agiatezza sul piano economico.

Nel 2018²³ le Sezioni unite abbandonano l'automatismo di entrambi i parametri – tenore di vita ed autosufficienza economica – e chiariscono la natura composita dell'assegno divorzile, attribuendo ad esso funzione non soltanto assistenziale bensì prevalentemente compensativa e perequativa. Si abbandona la rigidità dei precedenti arresti giurisprudenziali per dare spazio – in una prospettiva tesa ad una rinnovata considerazione della solidarietà post-coniugale, basata sull'esigenza di ripristino dell'equilibrio economico violato e sulla pari dignità degli *ex* coniugi – ad una valutazione complessiva dei criteri indicati dall'art. 5 e alle specificità delle situazioni, attribuendo importanza anche ad elementi quali la durata del matrimonio²⁴, l'età del richiedente e la possibilità di un effettivo reinserimento nel contesto lavorativo dopo il divorzio²⁵.

«Questa nuova impostazione ottiene l'effetto di adeguare l'istituto dell'assegno divorzile all'evoluzione della società contemporanea», stante la consapevolezza che «i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico patrimoniali [...] e sono frutto di scelte comuni fondate sull'auto-determinazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi»²⁶.

²³ Cass., Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Foro it.*, 2018, I, c. 2671 ss., con commento di GEREMIA CASABURI, *L'assegno divorzile secondo le Sezioni unite della Cassazione: una problematica "terza via"*, e di MASSIMO BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta*, secondo la quale «il risultato assiologico delle Sezioni unite del 2018 è la declamazione di un felice equilibrio tra libertà e responsabilità e quindi tra autodeterminazione e solidarietà postconiugale». Successivamente alle pronunce delle Sezioni unite, cfr. App. Napoli, 10 gennaio 2019, n. 52: si sofferma sull'analisi di tale decisione e sulle differenze con la sentenza delle Sezioni unite BARBARA BORRILLO, *L'assegno di divorzio dopo l'intervento delle Sezioni unite: la centralità del caso concreto*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 253 ss. Sull'esigenza di parametrare i criteri indicati dalla citata norma alla luce della concreta vicenda matrimoniale, con esclusione della possibilità di rintracciare la funzione compensativa dell'assegno nei matrimoni di breve durata, già App. Napoli, 22 febbraio 2018, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1386 ss., sulla quale v. FILIPPO DANOVI, *La meritevolezza dell'assegno di divorzio va valutata nel concreto svolgimento della vita coniugale*, in *Fam. dir.*, 2018, p. 373.

²⁴ Sul tema ENRICO QUADRI, *Rilevanza della «durata del matrimonio» e persistenti tensioni in tema di assegno di divorzio*, in *Foro it.*, 1997, I, c. 1541 ss.

²⁵ Ricostruisce con precisione il «percorso a step» che le Sezioni Unite demandano all'organo giurisdizionale MARIA PORCELLI, *L'assegno divorzile. Verso una nuova stagione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 45 ss., la quale si sofferma altresì sul dibattito della dottrina alimentato da tale pronuncia.

²⁶ C. RIMINI, *La nuova funzione compensativa*, cit., p. 1697.

5. La tutela della libertà religiosa della donna in ambito familiare

Dalla precedente condizione di subordinazione al marito discendeva anche una significativa compressione dell'esercizio del diritto di libertà religiosa della donna all'interno dell'ambito familiare, spesso costretta a seguire la fede religiosa del marito e ostacolata nella scelta di abbracciare una nuova fede religiosa. Ulteriori limiti si registravano anche rispetto alla possibilità per la donna di educare i figli, conformemente ai propri convincimenti religiosi²⁷, piuttosto che a quelli del marito²⁸. Le difficoltà si acuiavano ulteriormente nell'ipotesi in cui la religione professata dalla moglie fosse un culto acattolico, in considerazione della circostanza che il principio del *favor religionis catholicae* ha esercitato una certa influenza nella giurisprudenza²⁹, almeno fino a quando la Corte di Cassazione non ha espressamente affermato che il diritto all'autodeterminazione in materia religiosa costituisce un diritto invocabile dal singolo coniuge anche nell'ambito del rapporto coniugale e che la professione di determinato culto fosse un elemento inidoneo ad incidere direttamente sul regime dell'affidamento dei figli³⁰. Tale decisivo snodo è avvenuto a partire dalla seconda metà degli anni 80', allorquando nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato, a chiare lettere, il principio secondo cui la libertà di un soggetto di mutare fede religiosa non potesse subire attenuazioni per effetto della sua partecipazione alla vita familiare, né potesse integrare, di per sé, causa di addebito della eventuale separazione coniugale³¹.

Un ulteriore passo verso l'eliminazione di ogni ostacolo, fondato sulla diversità di genere, al libero esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito familiare è stato realizzato attraverso l'affermazione della possibile rilevan-

²⁷ Sul rapporto tra diritto-dovere dei genitori all'educazione religiosa della prole e diritto del minore alla propria autodeterminazione in materia religiosa si rinvia ai lavori monografici di DAVID DURISOTTO, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011 e di ROBERTA SANTORO, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004.

²⁸ Per i precedenti orientamenti si rinvia a CARLO COGNETTI, *Patria potestà e educazione religiosa dei figli*, Giuffrè, Milano, 1964.

²⁹ In argomento vedasi MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 337.

³⁰ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1714 del 1985 – successivamente ribadita con la pronuncia n. 1401 del 1995 – ha affermato il principio secondo cui la professione di una determinata fede religiosa o il mutamento di fede religiosa non può incidere direttamente sul regime dell'affidamento dei figli.

³¹ Tra le prime pronunce in merito si segnala la sentenza n. 4498 del 1985 della Suprema Corte, che, nell'ambito di un giudizio di separazione, a fronte della pretesa del marito di considerare una violazione degli obblighi di assistenza familiare il cambiamento di fede religiosa della moglie affermò che detto mutamento non potesse essere considerato di per sé causa di addebito della separazione, rappresentando l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, previsto dall'art. 19 Cost.

za penale di quelle condotte tese a coartare la libera esplicazione dell'identità religiosa del coniuge – e molto spesso della moglie – all'interno della vita coniugale. In tal senso, notevole importanza ha assunto la sentenza n. 64 del 2010, con cui la Suprema Corte ha stabilito che «obbligare il coniuge ad abbracciare una scelta di fede nella quale non si riconosce equivale a maltrattarlo»³², con la conseguente applicabilità dell'art. 572 c.p., attualmente rubricato “*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*”. Sul tema, si segnalano anche ulteriori recenti pronunce della Suprema Corte che hanno sanzionato penalmente, escludendo l'operatività di ogni esimente culturale o religiosa, i maltrattamenti perpetrati per motivi religiosi nei confronti delle mogli, impossibilitate a frequentare determinati luoghi di culto (Cass. n. 8312/2019) o ripetutamente offese per la loro appartenenza confessionale (Cass. n. 8986/2020).

Infine, anche con riguardo al regime dell'affidamento dei figli, va registrata una piena presa d'atto della necessità di una esclusiva valutazione del *best interest of child* indipendentemente dall'identità religiosa dei coniugi³³. In tal senso, quanto già stabilito nella nota sentenza n. 9546 del 2012 della Suprema Corte – che non ha negato l'affidamento di un minore alla madre nonostante il diverso orientamento religioso del figlio – ha ricevuto recente valorizzazione nella giurisprudenza della Suprema Corte. In particolare, con l'ordinanza n. 12916 del 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di contrasto educativo in ambito religioso tra i genitori, il giudice, lungi dal valutare l'appartenenza religiosa dei singoli coniugi, dovrà fondarsi sull'ascolto del minore, in vista della migliore tutela del suo superiore interesse³⁴.

L'evoluzione giurisprudenziale, pertanto, anche in questo ambito ha contribuito ad una sostanziale equiparazione delle condizioni di esercizio del diritto di libertà religiosa tra uomo e donna nel contesto familiare.

³² In tema si rinvia al contributo di RAFFAELLA LOSURDO, *Imposizione di una fede religiosa e maltrattamenti familiari. Famiglia, libertà e religione nella società d'oggi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), novembre 2010, p. 1 ss.

³³ Sul punto, e con specifico riguardo alla sentenza n. 12954 del 2018 della Suprema Corte, vedasi ROBERTA SANTORO, *Educazione religiosa, disagio e minori*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, p. 533 ss., nonché EAD., *Educazione religiosa, disagio e minori. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione italiana del 24 maggio 2018, n. 12954*, in *Studia Z Prawa Wyznaniowego*, n. 21-2018, specificamente p. 417.

³⁴ Cfr. DAVID DURISOTTO, *Il contrasto tra i genitori sull'educazione religiosa della prole e il ruolo del minore. Le soluzioni offerte dalla recente giurisprudenza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2019, specificamente p. 906. Per una disamina degli orientamenti delle Corti europee in materia vedasi inoltre MARCELLA DISTEFANO, *Il diritto dei minori alla libertà religiosa: tra norme e prassi internazionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 19, 2020, p. 85 ss.

6. *Preminenza del divieto di discriminazione per motivi religiosi nello svolgimento di attività sportiva nella Risoluzione del Parlamento europeo, n. 2002/2280, nella Carta Olimpica e negli Statuti delle Federazioni Sportive e delle Discipline sportive associate*

Non ogni problema può dirsi risolto.

Se abbandoniamo l'analisi di tematiche rilevanti per il diritto di famiglia – nel quale, si è visto, l'evolversi dei modelli familiari³⁵ ha contribuito al riconoscimento della pari dignità della donna rispetto al marito – e passiamo ad approfondire la condizione giuridica della donna in altri ambiti, quali il diritto all'eguale trattamento nell'accesso e/o svolgimento dell'attività sportiva e, successivamente, nell'instaurazione di rapporti di lavoro, si registrano violazioni della dignità della donna derivanti dalla irragionevole tensione che, talvolta, contraddistingue il rapporto tra libertà religiosa³⁶ – quale diritto inviolabile dell'uomo – e libertà sportiva³⁷, quale concreta esplicazione dell'art. 3 cost., nella forma della necessaria eguaglianza nell'esercizio di attività sportiva e nella partecipazione a competizioni sportive³⁸, e dell'articolo 2, in ragione della

³⁵ Delineano l'evoluzione dei modelli familiari GIOVANNI GIACOBBE, *Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto*, in *Dir. fam.*, 2009, p. 305 ss.; VINCENZA SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità ad oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1043 ss.; GIOVANNI PERLINGIERI, *Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 101 ss.; ID., *In tema di rapporti familiari poligamici*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 821 ss.; ROSANNA PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia*, Napoli, 2014 (sul quale v. la recensione di NICOLA CIPRIANI, *Recensione a Nuove frontiere della famiglia*, a cura di ROSANNA PANE, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 993 ss.); EAD., *Comunità familiari tra matrimonio, unione civile e convivenza*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 781 ss.; MICHELE SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Riv. trim.*, 2, 2017, p. 567 ss.; GIUSEPPE RECINTO (a cura di), *"Processo" alla famiglia*, Napoli, 2018; IMMACOLATA PRISCO, *Il pluralismo familiare in Italia: unioni civili e convivenze*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2019, p. 78 ss.

³⁶ Sul tema, MARIA D'ARIENZO, *La libertà religiosa nella giurisprudenza della Cassazione civile francese*, in *Dir. religioni*, 2017, p. 112 ss.

³⁷ Si pensi, su un piano più generale, alle questioni giuridiche collegate al rifiuto di un giocatore professionista musulmano di eseguire la prestazione sportiva lavorativa nel mese del Ramadan, durante il quale i musulmani, in ragione di un obbligo religioso, sono tenuti a digiunare dall'alba al tramonto: approfondimenti in MARCO BIASI, *Libertà religiosa e sport professionistico: il caso dei giocatori NBA osservanti il Ramadan*, consultabile sul sito www.dirittolavorovariations.com. Puntuale l'analisi delle implicazioni derivanti, sul piano dell'attività sportiva, dall'identità religiosa di una donna-atleta di CATERINA GAGLIARDI, *La tutela delle identità religiose nel sistema sportivo. Problematiche giuridiche*, Luigi Pellegrini, Editore, Cosenza, 2021, spec. p. 103 ss.

³⁸ Sul fronte europeo cfr. l'art. 165 del Tratt. sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tratt. FUE), secondo il quale «l'azione dell'Unione è intesa [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra essi».

funzione dello sport quale fattore di crescita e di promozione della personalità³⁹.

Preliminarmente occorre osservare che il Parlamento europeo, con la Risoluzione n. 2002/2280⁴⁰, ha dedicato particolare attenzione al tema 'donne e sport', considerando lo sport femminile «espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione». In tale prospettiva si richiede agli Stati membri e all'Unione europea «di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni fase della vita».

Al contempo, che la libertà religiosa in nessun modo possa costituire un elemento di discriminazione e di violazione della dignità umana è principio incisivamente affermato non soltanto da norme nazionali e sovranazionali⁴¹ bensì anche da fonti dell'ordinamento sportivo. Tra queste ultime si pensi, soprattutto, alla Carta Olimpica, che rappresenta la codificazione dei principi fondamentali dell'Olimpismo, delle regole e degli statuti adottati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la quale, al punto 5 della sua introduzione, individua nella non discriminazione un principio fondamentale, elencando altresì i fattori – tra i quali appunto la religione – sui quali incentrare l'attenzione al fine di evitare fattispecie discriminatorie incompatibili con l'appartenenza al Movimento olimpico⁴². Inoltre, nel delineare il ruolo del CIO nella

³⁹ La Carta Olimpica (quale codificazione dei principi fondamentali dell'Olimpismo, delle Regole e delle Norme di applicazione adottate dal Comitato Internazionale Olimpico), al punto 4, definisce lo sport «*a human right*».

⁴⁰ Consultabile sul sito www.europarl.europa.eu

⁴¹ Cfr. l'art. 14, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), adottata a Roma il 4 novembre del 1950: «Divieto di discriminazione: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione». (Per una generalizzata estensione di tale garanzia cfr. l'art. 1, Protocollo n. 12, aggiunto alla Convenzione). Sul piano europeo, la sensibilità dell'Unione per tematiche collegate a forme di discriminazione basate, tra l'altro, sulla religione è evidente all'art. 2, Tratt. sull'Unione Europea (Tratt. UE); agli artt. 8, 10, 19 Tratt. FUE; agli artt. 20-23, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza, del 7 dicembre 2000. Con attenzione alla materia civilistica, il tema è approfondito da GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli, 2013. Per un'attenta ricostruzione del rapporto tra eguaglianza e libertà religiosa v. MARIA D'ARIENZO, *La discriminazione religiosa nel contesto nazionale ed europeo. Considerazioni introduttive*, in AA.VV., *Libertà religiosa ed uguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto Internazionale*, Quaderno Monografico della Rivista *Diritto e religioni*, 1-2020, p. 17 ss.

⁴² «Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement»: punto 5 della Carta Olimpica. Con specifica attenzione alla lotta alla discriminazione nello sport basata su

diffusione dell'Olimpismo, la Regola 2 della Carta Olimpica testualmente sancisce la funzione di lotta contro ogni forma di discriminazione (anche di natura religiosa) e di promozione delle donne nello sport ad ogni livello. Nella stessa direzione si pone l'art. 6 del Codice di comportamento sportivo, secondo il quale «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche».

La preminenza del principio di non discriminazione è recepita, altresì, dagli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate⁴³, le quali svolgono attività sportiva nel rispetto dei principi e delle deliberazioni del Comitato Internazionale Olimpico e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). In favore di una prospettiva antidiscriminatoria, testuale è il richiamo di tali atti al «principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità» (sancito dall'art. 20, comma 3, dello Statuto del CONI). Inoltre, gli Statuti di alcune Federazioni⁴⁴ e Discipline sportive associate⁴⁵ non mancano di ribadire l'impegno affinché il diritto al pari svolgimento dell'attività sportiva non sia ostacolato da motivi politici o religiosi. A livello internazionale, con particolare attenzione al gioco del calcio, gli artt. 3 dello Statuto della Fifa e 23 del Codice etico Fifa⁴⁶ vietano ogni forma di offesa alla dignità o integrità di un Paese oppure di una o più persone derivanti da condotte discriminanti o denigratorie, basate – tra gli altri – su motivi religiosi, prevedendo, in caso contrario, l'applicazione delle sanzioni prescritte all'art. 6 del medesimo Codice e dal Codice disciplinare Fifa.

motivazioni religiose o sul sesso, v. l'art. 4 della Carta dello Sport del 1992 e i punti 3 e 8 della Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni.

⁴³ Per un'esauritiva analisi del recepimento del principio di eguaglianza e di pari opportunità negli Statuti delle Federazioni, con esemplificazioni rilevanti sul tema, CATERINA GAGLIARDI, *La tutela delle identità religiose*, cit., p. 23 ss.

⁴⁴ A titolo esemplificativo v. l'art. 1, comma 7, dello Statuto della Federazione Italiana Danza Sportiva e l'art. 1, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro.

⁴⁵ Cfr. l'art.1, comma 7, Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, secondo il quale «l'attività della F.S.I. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.I.O., dal C.O.N.I. e dalle norme della F.I.D.E.»; l'art.1, comma 5, Statuto della Federazione Italiana Bowling: «la F.I.S.B è estranea ad ogni discriminazione razziale, religiosa o politica e non persegue fini di lucro».

⁴⁶ «Persons bound by this Code may not offend the dignity or integrity of a country, private person or group of people through contemptuous, discriminatory or denigratory words or actions on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason».

7. Il difficile rapporto tra libertà religiosa e libertà sportiva: diritto delle atlete saudite di partecipare a gare agonistiche internazionali senza togliere il hijab. La pronuncia della Corte di Strasburgo, 1° gennaio 2017, Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera

Malgrado l'incisiva affermazione, sul piano normativo, dell'importanza del principio di non discriminazione, continuano a registrarsi forme di esclusione delle donne dall'attività sportiva per motivi religiosi⁴⁷. Talvolta – purtroppo – la religione è strumentalmente impiegata per celare la perdurante efficacia di costumi e usanze patriarcali.

Soprattutto le donne di tradizione musulmana si rendono, sempre più frequentemente, protagoniste di importanti battaglie civili e sociali in favore dell'affermazione dei propri diritti in condizione di parità rispetto agli uomini. Nell'ambito di tale rivoluzione culturale, significative testimonianze si rintracciano nell'energica affermazione del diritto all'esercizio della libertà sportiva nel rispetto degli insegnamenti della propria religione. A tal riguardo particolarmente importante è il riconoscimento – per la prima volta in occasione delle Olimpiadi del 2012 e, successivamente, di quelle del 2016 – della possibilità, per le atlete saudite, di partecipare a gare agonistiche di alto livello, nelle quali hanno gareggiato indossando un abbigliamento compatibile con il proprio credo religioso (*id est* uno speciale copricapo con chiusura in velcro, per evitare rischi di soffocamento). L'importanza di tali avvenimenti è evidente sotto un duplice punto di vista: da un lato forniscono una chiara rappresentazione dell'esigenza di arginare forme di preclusione, per le donne, a gare sportive a causa di interpretazioni religiose collegate a stereotipi fondati su un'immagine della donna posta in posizione di subordinazione rispetto alla preminenza dell'uomo o, addirittura, priva di un ruolo definito e paritario

⁴⁷ Il rapporto tra sport e religioni è stato diffusamente indagato nella dottrina ecclesiasticistica, soprattutto per quanto concerne i potenziali profili discriminatori determinati dall'appartenenza confessionale dell'atleta. Cfr. CATERINA GAGLIARDI, *La tutela delle identità religiose nel sistema sportivo. Problematiche giuridiche*, cit.; EAD., *Sport e Religioni*, cit.; EAD., *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, p. 205 ss.; ANTONELLO DE OTO, *Sport e identità. La lotta alla discriminazione in ambito sportivo*, Bonomo, Bologna, 2016; ID., *Sport, religione e pluralismo culturale: le molteplici forme di lotta alla discriminazione etnico-confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 17/2017; NICOLA FIORITA, *Non solo per gioco: la religione nell'ordinamento sportivo*, in ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Sport e identità*, cit., p. 84; ID., *Libertà religiosa e sport: un incrocio a tutto campo*, in *Il Regno*, 14/2014, p. 451; MARIA CRISTINA IVALDI, *Sport e religione. La non discriminazione per motivi confessionali in ambito sportivo*, in ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Sport e identità*, cit., p. 56; EAD., *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 4/2015; ANNA GIANFREDA, *Religious Offences in Italy: Recent Laws Concerning Blasphemy and Sport*, in *Ecclesiastical Law Journal*, vol. 13, issue 2, maggio 2011, pp. 182-197.

nella società; dall'altro le ragioni dello sport si conciliano con quelle della religione, in virtù di scelte di compromesso di alcune Federazioni Internazionali che, diversamente rispetto al passato, ora consentono di gareggiare indossando il hijab.

Il rapporto tra attività sportiva e libertà religiosa permane, tuttavia, teso. Ciò rende ulteriormente complicato l'accesso, per le donne, alla pratica di taluni sport. Una concreta dimostrazione di tale complessa correlazione si rintraccia nella vicenda sottesa alla pronuncia *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, 10 gennaio 2017, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo⁴⁸ – nel definire i rapporti tra ordinamento svizzero e manifestazioni religiose legate all'islamismo – ha individuato le limitazioni all'esercizio della libertà religiosa, precisando che l'interazione tra l'esercizio di siffatta libertà e l'attività sportiva deve realizzarsi nell'ottica della reciproca integrazione ed armonia in quanto entrambe sono preordinate alla crescita sociale e spirituale dei giovani⁴⁹. Pertanto, non sono ammesse forme di esclusione per le donne (nel caso di specie a danno di due bambine minorenni) a causa di motivi legati alla religione se ciò si traduce in una violazione del principio di eguaglianza e in un pregiudizio alla coesione sociale, all'integrazione, alla dignità e alla promozione della personalità individuale.

Nella fattispecie in questione, due genitori di origine turca, convinti seguaci della religione musulmana e residenti da anni in Svizzera, si opponevano alla partecipazione delle loro due figlie minorenni ad un corso – obbligatorio nell'ambito del percorso scolastico – di nuoto, frequentato da studenti di entrambi i sessi. Tale richiesta originava dalla osservanza ed interpretazione del proprio credo religioso alla luce del quale, secondo la ricostruzione dei genitori, non era consentito a due bambine minorenni di frequentare un corso di nuoto misto. Stante la perdurante assenza delle alunne, la scuola disponeva l'applicazione della multa prevista dal regolamento scolastico. I genitori im-

⁴⁸ In *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 830 ss., con commento di CATERINA MURGO, *Il corpo svelato e la Corte europea: quando l'interesse all'integrazione prevale sui convincimenti religiosi*. Cfr., inoltre, STEFANO BASTIANON, *La vittoria dello sport sui fanatismi religiosi*, in *Riv. dir. sport*, 2017, p. 11 ss. Vedasi inoltre SILVIA ANGELETTI, *Tra diritti religiosi dei genitori e rispetto dell'autonomia scolastica, quale spazio di tutela per il "best interest of the child"? Qualche considerazione alla luce del caso Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse*, in <https://diritti-cedu.unipg.it/angeletti-diritti-religiosi-dei-genitori-rispetto-dellautonomia-scolastica/>

⁴⁹ Ai sensi dell'art. 2, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child), ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti di ogni fanciullo e a garantirli «senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza».

pugnano la decisione e, a fronte del rigetto del ricorso da parte sia della Corte del cantone sia del Tribunale federale, ricorrono alla Corte europea dei diritti dell'uomo, denunciando la sussistenza di un'ingerenza dello Stato nell'esercizio del diritto alla libertà di religione, *ex art. 9 Cedu*.

La Corte di Strasburgo, pur ammettendo che il rifiuto a concedere la dispensa dall'obbligo di frequentare il corso di nuoto integra, nel caso concreto, un'effettiva ingerenza dello Stato nella funzione educativa dei genitori e, in particolare, nell'esercizio della libertà religiosa (*ex art. 9, comma 1, Cedu*), precisa che tale ingerenza rinviene la propria giustificazione nel comma 2 del suddetto articolo, ossia nell'esigenza di garantire una piena integrazione delle minoranze religiose nella società elvetica e di favorire la socializzazione delle bambine nel proprio ambiente scolastico⁵⁰. Ne consegue che manifestazioni esteriori della libertà religiosa possono subire limitazioni – secondo la Corte – se sussiste l'esigenza di garantire che bambine di tradizione musulmana possano avere le medesime occasioni (derivanti, nel caso specifico, dal poter praticare attività sportiva obbligatoria secondo i programmi scolastici) di crescita e di formazione cui accedono bambini di altre religioni.

Per una maggiore completezza dell'analisi, appare opportuno segnalare due recenti aspetti intorno ai quali continua a registrarsi, sempre con riferimento allo svolgimento di attività sportiva, una persistente diversità di trattamento delle donne rispetto agli uomini, sebbene a prescindere da ragioni dettate da motivazioni religiose. L'attenzione si incentra, in particolare, sulle regole di talune Federazioni – tra queste, per il gioco del calcio, si pensi all'art. 94 *quinquies* delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)⁵¹ – che consentono lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico soltanto agli uomini, precludendo alle donne di avvalersi della disciplina e delle tutele del contratto di lavoro subordinato. Si auspica che la situazione possa cambiare e che le Federazioni

⁵⁰ «Lo sport è un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali. È un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole»: Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni, Consiglio Europeo, Nizza, 7-10 dicembre 2000. Più in generale, sul fondamentale ruolo che lo sport assolve ai fini della integrazione, inclusione sociale e pari opportunità, cfr. *sub* punto 2.5, Libro Bianco sullo Sport, presentato dalla Commissione Europea, in data 11 luglio 2007, e la Risoluzione del Parlamento Europeo, inerente al "Libro Bianco sullo sport", approvata dal Parlamento europeo, l'8 maggio 2008.

⁵¹ Secondo tale articolo, «per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato». Con specifico riguardo alle discriminazioni religiose nell'esercizio dell'attività sportiva calcistica si rinvia al contributo di MARIA CRISTINA IVALDI, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2 febbraio 2015, p. 1 ss.

diano attuazione a quanto recentemente previsto dalla legge di Bilancio 2020 (l. 160/2019), la quale – in una prospettiva contraria alle discriminazioni di genere – ha sancito, all’art. 1, comma 181, che «al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo [...] possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento [...] dei contributi previdenziali e assistenziali»⁵². Ulteriori – e non meno gravi – gli esempi di violazione dell’identità femminile che si registrano, sempre nel mondo dello sport, a danno di alcune atlete – si pensi ai noti casi riguardanti Dutee Chand e Caster Semenya⁵³ – costrette a sottoporsi ad esami medici invasivi e a somministrazioni di farmaci ormonali per abbassare i livelli endogamici di testosterone prodotti naturalmente dal proprio corpo: secondo le norme della IAAF (*International Association of Athletics Federations, ora World Athletics*), per partecipare a gare atletiche internazionali nella categoria femminile, occorre essere biologicamente donne, sì che l’eccessiva presenza di androgeni, in particolare di testosterone, non consentirebbe di reputare sussistente tale requisito. Da ciò, sul presupposto che la presenza di livelli di testosterone oltre una determinata soglia consentirebbe di ottenere dei vantaggi competitivi rispetto alle altre gareggianti, deriverebbe l’esclusione delle atlete biologicamente non conformi ai predetti standard da competizioni internazionali importanti. Anche con riferimento a tale questione, si spera in un intervento del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni Internazionali al fine di contribuire al superamento di tale concezione stereotipata e discriminatoria delle donne.

⁵² Benché si tratti di una norma che opera sul piano fiscale, secondo EMANUELE INDRACCOLO, *Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, p. 610, tali incentivi «non valgono solamente a stimolare i pur auspicabili emendamenti ai regolamenti federali. Il significato della scelta del legislatore è ben più ampio. Se l’ordinamento, con la nuova disposizione, richiama i contratti di lavoro sportivo che sono stipulati nel settore femminile, è evidente che l’ordinamento stesso già riconosce e tutela tali contratti; l’ordinamento, in altre parole, dimostra di non riconoscere alcun valore alle regole sportive repute discriminatorie, in barba alla loro asserita appartenenza a un fantomatico “ordinamento sportivo autonomo». In generale sul tema, ANDREA LORO, *Il rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Dir. e Pratica del Lavoro*, 2019, p. 1129 ss.

⁵³ Cfr. ELENA FALLETTI, *Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya*, in *GenIUS*, 2020, p. 1 ss.

8. Abbigliamento con connotazione religiosa e diritto ad un trattamento non discriminatorio nell'instaurazione di un rapporto lavorativo come hostess.

Il ruolo e l'identità della donna nella riflessione religiosa ha una significativa incidenza sul diritto alla parità di trattamento non soltanto nello svolgimento dell'attività sportiva bensì anche nell'esercizio di quella lavorativa⁵⁴. Spostando l'attenzione dal diritto sportivo a tematiche lavoristiche si registrano casi nei quali il diritto ad un trattamento non discriminatorio nell'instaurazione e/o svolgimento di rapporti di lavoro da parte di donne è sacrificato in ragione dell'utilizzo di un abbigliamento con connotazione religiosa, quale estrinsecazione della libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose⁵⁵.

Un esempio si rinviene nella vicenda – decisa prima dal Tribunale di Lodi, con pronuncia del 3 luglio 2014⁵⁶ e poi, mutando posizione, dalla Corte di

⁵⁴ La dottrina ecclesiasticistica si è diffusamente concentrata sul tema dell'esercizio del diritto di libertà religiosa in ambito lavorativo. In tema cfr. VINCENZO PACILLO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 2003; RITA BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, Jovene, Napoli, 2008; GIUSEPPE D'ANGELO, *Appartenenza religiosa e rapporti di lavoro*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2013, p. 464 ss. Per quanto concerne il tema dei simboli religiosi "femminili" nei luoghi di lavoro si rinvia, tra i numerosi lavori, ai contributi di CARMELA ELEFANTE, *Velo islamico e divieti di discriminazione religiosa in ambito occupazionale e lavorativo: l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 273-293; NICOLA COLAJANNI, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2017, p. 1 ss.; ANGELO LICASTRO, *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 29, 2016, p. 1 ss.; ID., *Quando è l'abito a fare il lavoratore. La questione del velo islamico, tra libertà di manifestazione della religione ed esigenze dell'impresa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 27, 2015, p. 1 ss.

⁵⁵ Il tema è affrontato anche sul versante giurisprudenziale europeo: cfr. ELISABETTA TARQUINI, *Il velo, il mercato, il corpo delle donne. La giurisprudenza di fronte al divieto di vestizione del velo islamico*, consultabile sul sito www.lavorodirittieuropa.it; LUIGI VIOLA, *Il velo islamico davanti ai giudici italiani (ed europei)*, in www.federalismi.it, 2019; CARMELA ELEFANTE, *Velo islamico e divieti di discriminazione religiosa in ambito occupazionale e lavorativo: l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 273 ss.; NICOLA COLAJANNI, *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia sul divieto di indossare il velo nel luogo di lavoro*, in www.questionegiustizia.it, 21 marzo 2017; VENERA PROTOPAPA, *I casi «Achbita» e «Boungnaoui». Il velo islamico tra divieto di discriminazione, libertà religiosa ed esigenze dell'impresa*, nota a Corte Giust. Un. eur., 14 marzo 2017, n. 157/15, in *Argomenti dir. lav.*, 2017, p. 1079 ss.; ADELE BERTI SUMAN, *La Corte Ue ritiene non discriminatorio il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1344 ss.; GIOVANNI AMOROSO, *Libertà di culto e principio di «neutralità» nella prestazione di lavoro*, in *Foro it.*, 2017, IV, c. 254 ss.; PIERLUIGI DIGENNARO, *Il difficile equilibrio tra libertà religiosa e libertà di impresa*, in *Riv. giur. lav.*, 2017, II, p. 370 ss.

⁵⁶ In *Quad. dir. e politica ecclesiastica*, 2016, p. 743 e consultabile sul sito www.osservatorio-discriminazioni.org.

Appello di Milano, 20 maggio 2016⁵⁷ – basata sul ricorso di una ragazza, cittadina italiana ma figlia di genitori egiziani e di religione musulmana, la quale reputava discriminatoria la sua mancata candidatura per la selezione ad un lavoro come hostess e la conseguente mancata assunzione motivata, dalla società resistente, alla luce del suo rifiuto di togliere il velo durante una fiera di calzature nell’ambito della quale avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa. La ricorrente chiedeva – oltre al risarcimento del danno non patrimoniale – che venisse ordinato alla società-convenuta di cessare il comportamento denunciato offrendo analoga opportunità di lavoro con possibilità di prestare servizio senza togliere il *hijab*.

In primo grado, il Tribunale illustra la distinzione, *ex art. 2, d.lgs. 216/2013*, tra discriminazione diretta ed indiretta, precisando che ricorre la prima là dove «per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età’ o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga»; la seconda, invece, «quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone». Sulla base di tale distinzione, il Tribunale rigetta il ricorso, escludendo che fosse riscontrabile una discriminazione diretta a danno della ragazza, non essendoci, da parte della società, alcuna volontà di discriminare la ricorrente in quanto appartenente all’Islam. Al contempo, il Tribunale nega la sussistenza di una condotta indirettamente discriminatoria, in quanto l’esclusione dalla selezione non poteva reputarsi ingiustificata ma trovava fondamento nella richiesta del selezionatore: la società, infatti, agiva sulla base di un incarico da parte di un’agenzia pubblicitaria ed era tenuta – non già a stipulare il contratto di lavoro e a retribuire la prestazione bensì – ad offrire alla suddetta agenzia una ‘preselezione’ e a consentire la scelta finale delle hostess da utilizzare. In particolare, secondo la decisione, «la indicazione puntuale di altezza minima, di taglia, di numero di piede, di disponibilità ad indossare la divisa con minigonna indicano che la società non stava ricercando solo una figura gradevole ma un certo “tipo” di persona, con determinate caratteristiche fisiche [...]». La richiesta di mostrare i capelli e il divieto di coprirli con un velo, seppure

⁵⁷ In *Foro it.*, 2016, I, c. 2559 ss., sulla quale v. i commenti di ELISABETTA TARQUINI, *Il velo islamico e i divieti di discriminazione: spunti per alcune riflessioni sull’efficacia protettiva del principio paritario*, in *Labor.*, 2016, p. 435 ss., e di MARCO PERUZZI, *Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione religiosa e quantificazione del danno non patrimoniale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, II, p. 827 ss.

intonato con la divisa, rientra nelle esigenze preventivamente esplicitate dal datore di lavoro e nell'oggetto della prestazione di lavoro». D'altro canto – aggiunge la sentenza – «è del tutto verosimile che se si fosse presentata una donna, che per motivi non religiosi ma culturali, etnici o più semplicemente di gusto o di salute (si pensi per esempio ad una calvizie o alla perdita dei capelli conseguente a cure chemioterapiche), si fosse rifiutata o non avesse potuto lavorare a capo scoperto sarebbe stata scartata al pari della ricorrente perché la sua immagine non corrisponde al canone estetico prescelto».

Diverso il ragionamento a fondamento della sentenza della Corte di appello di Milano⁵⁸. Secondo tale giudice il *hijab* è un abbigliamento che connota l'appartenenza alla religione musulmana e, dunque, l'esclusione da un posto di lavoro alla luce di tale indumento costituisce una discriminazione diretta in ragione dell'appartenenza religiosa. Successivamente la sentenza procede nel vagliare se, nella fattispecie in esame, ricorra una causa di giustificazione della condotta discriminatoria ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. Infatti, ai sensi dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 216/03, che recepisce l'art. 4 della direttiva 2000/78, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione differenze di trattamento connesse alla religione «qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima». Nel caso specifico, dunque, il nodo della questione ruotava intorno all'esigenza di chiarire se l'assenza del velo potesse costituire requisito essenziale e determinante della prestazione. Dall'analisi della documentazione allegata, la Corte chiarisce che da nessun documento risultava che il capo scoperto (e il correlativo divieto di indossare il velo) fosse un requisito essenziale e determinante della prestazione, essendo diversi i requisiti richiesti (basati su altezza, numero di scarpe, ecc.), e che nemmeno il presupposto del capello visibile, lungo e vaporoso, era considerato essenziale e determinante. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso reputando la condotta dell'appellante tale da arrecare «un pregiudizio non patrimoniale [...] in termini di lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parità di trattamento nell'accesso al lavoro nonostante il credo religioso». Incisivamente, si precisa che tale lesione è «significativa, attesa la violazione di un diritto primario che incide in modo

⁵⁸ Su tale vicenda cfr. le riflessioni di VALERIA NUZZO, *Verso una società multiculturale. Gli inediti conflitti tra la libertà di vestirsi secondo la propria fede e l'interesse datoriale al profitto*, in SALVATORE D'ACUNTO, AMBROGIO DE SIANO, VALERIA NUZZO, *In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologie dei flussi migratori e condizioni giuridica dello straniero*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 473 ss.

rilevante sull'identità personale e sui modi di esplicazione di tale personalità».

Alla luce dell'analisi effettuata e della rassegna giurisprudenziale esposta appare evidente che il divieto di discriminazioni, se da un lato assume un rilievo preminente nelle Carte costituzionali e nella legislazione nazionale e sovranazionale, dall'altro, nella prassi, non sempre si traduce in un effettivo riconoscimento dei diritti delle donne in condizioni di parità rispetto agli uomini. I risultati conseguiti sono tanti ma ulteriori ed importanti traguardi possono raggiungersi in una prospettiva di sinergia tra Istituzioni e Giudici, nella consapevolezza che ogni passo in più nell'evoluzione della condizione giuridica delle donne rappresenta – oltre che motivo di orgoglio – un progresso sociale, culturale e giuridico per l'intera società.